

Procedure regionali di applicazione dell'art. 3, comma 4, del Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

1. Premessa

Il presente documento definisce le procedure regionali finalizzate a dare applicazione all'art. 3, comma 4, del Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, così come modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Il richiamato comma 4 recita testualmente *Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.*

Quindi le previste sanzioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nel caso in cui siano accertate le richiamate inadempienze.

I Decreti Mipaaf 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021 e successive modifiche ed integrazioni hanno definito in seguito le modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, rispettivamente per il settore del latte bovino e per il settore del latte ovicaprino statuendo in particolare, ai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6, gli obblighi e la tempistica di registrazione delle dichiarazioni.

L'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 3, del Decreto Masaf 18 gennaio 2023 n. 25422, invece, hanno stabilito che le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 6 e 8 dei Decreti Mipaaf 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021 si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023, per consentire a tutti i soggetti interessati di espletare tutte le attività necessarie e propedeutiche all'assolvimento dei previsti adempimenti di competenza. E tanto sia per le dichiarazioni relative al latte bovino che per le dichiarazioni relative al latte ovicaprino.

La suddetta decorrenza di applicazione della richiamata normativa è stata ripresa, quindi, dalle Istruzioni Operative di AGEA – *Direzione Amministrazione* con propria circolare dell'11 luglio 2023, prot. n. 0053456, sulla base di quanto previsto agli articoli 9, commi 1, sia del Decreto Mipaaf 6 agosto 2021 che del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021.

L'obiettivo del richiamato documento è anche quello di garantire un quadro delle vigenti disposizioni in materia di sanzioni amministrative, in tutti i casi di accertata inadempienza, nel settore delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che sia chiaro e definito per tutti i soggetti della filiera latte bovino ed ovicaprino interessati, vale a dire i primi acquirenti, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari, i piccoli produttori ed i produttori di latte stabiliti nel territorio regionale.

2. Riferimenti normativi e disposizioni

Si indicano di seguito i riferimenti normativi nazionali e regionali.

- ✓ Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 recante *Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto* ed in particolare l'art. 3 rubricato *Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da paesi dell'Unione europea e da paesi terzi*, così come modificato dall'art. 41, comma 2 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337, *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 agosto 2021, n. 0360338, recante *Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino*;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 agosto 2021, n. 0379378 *Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino*;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 agosto 2022 *Proroga dei termini di cui all'art. 6 dei decreti ministeriali del 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne, rispettivamente, le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino*;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2022 *Decreto di proroga dei termini di cui all'art.6 dei decreti del 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino*;
- ✓ Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 18 gennaio 2023, n. 25422 *Modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino*;
- ✓ Circolare AGEA – *Direzione Amministrazione* n. 0053456 dell'11 luglio 2023;

- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 600 del 22 dicembre 2020 ad oggetto *Variazioni ordinamentali – determinazioni*;
- ✓ Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania* e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) 262 del 27 giugno 2022 ad oggetto *Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 0360338, per quanto riguarda il latte bovino* (con allegato);
- ✓ Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) 263 del 28 giugno 2022 ad oggetto *Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 0359383, per quanto riguarda il latte ovicaprino* (con allegato);
- ✓ Parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 20 ottobre 2023, prot. n. 0585718 in ordine all'applicazione art. 3, comma 4, del DL n. 27/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019;
- ✓ Legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale* e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Legge 11 agosto 2014 n. 116 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea* (GU Serie Generale n.192 del 20-08-2014 - Suppl. Ordinario n. 72);
- ✓ Legge Regionale della Campania 10 gennaio 1983, n. 13 *Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati*;
- ✓ Parere dell'Avvocatura regionale della Campania n. 61/2024 ad oggetto *Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari – art. 3, comma 4, del DL n. 27/2019 conv. nella legge n. 44/2019 – ulteriore richiesta di parere* acquisito al protocollo regionale n. PG/2024/144446 in data 19 marzo 2024;
- ✓ Nota del Masaf *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari* del 4 marzo 2024, a firma dell'Ispettore Generale Capo, indirizzata al Direttore dell'ex Ufficio territoriale ICQRF "Italia sud-est"

e, per conoscenza, ai *Direttori degli ex Uffici territoriali*, alla *ex Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore*, alla *ex Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari* e alla Regione Puglia *Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari*, acquisita in data 24 aprile 2024;

- ✓ Nota del Masaf *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ex ICQRF Italia Meridionale*, prot. n. 0188266 del 24 marzo 2024, indirizzata alla Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania, ed acquisita in pari data.

3. Definizioni

- ✓ **latte**: si intende il latte bovino.
- ✓ **primo acquirente**: si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per
 - a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
 - b) cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
- ✓ **prodotti lattiero caseari semilavorati**: si intendono tutti i prodotti lattiero-caseari che vengono utilizzati in ulteriori processi produttivi al fine di ottenere prodotti destinati al consumo (ad es. panna, crema, siero, cagliata, zangolato).
- ✓ **piccolo produttore**: si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.
- ✓ **organizzazioni e associazioni degli acquirenti**: si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.
- ✓ **organizzazioni di produttori**: si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- ✓ **ICQRF**: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Masaf.

- ✓ **AGEA:** Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
- ✓ **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge 4 giugno 1994, n. 194.
- ✓ **UVAC:** gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
- ✓ **PIF:** i Posti di ispezione frontiera di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
- ✓ **HO.RE.CA.:** gli appartenenti a questo canale, vale a dire tutti i soggetti che trattano la distribuzione per il consumo di cibi e bevande al di fuori delle mura domestiche (hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, caffè, bar e simili, ivi compreso il catering) sono considerati consumatori finali e, pertanto, non sono previsti per essi obblighi dichiarativi;
- ✓ **azienda che produce prodotti lattiero caseari:** si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari; rientrano in questa definizione sia i primi acquirenti che effettuano anche trasformazioni che i fabbricanti che non sono "*primi acquirenti*"; nel caso di stagionatori, affinatori, porzionatori e le scuole per casari che non producono prodotti lattiero-caseari, non sono previsti obblighi dichiarativi;
- ✓ **produttore:** ogni azienda di produzione di latte identificata, conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 1° dicembre 1999 n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono considerate unitariamente.
- ✓ **centro aziendale:** centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.
- ✓ **Mipaaf:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- ✓ **Masaf:** Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
- ✓ **DG-PAAF:** Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (50.07.00) della Giunta Regionale della Regione Campania;
- ✓ **UOD-PAC:** Unità Operativa Dirigenziale *Politica Agricola Comune* (50.07.15) della DG-PAAF;

- ✓ **UOD-AV, UOD-BN, UOD-CE, UOD-NA, UOD-SA:** Unità Operative Dirigenziali di Avellino (50.07.22), Benevento (50.07.23), Caserta (50.07.24), Napoli (50.07.25) e Salerno (50.07.26) della DG-PAAF;
- ✓ **anno solare:** periodo di riferimento che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Si precisa, inoltre, che nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in “*conto lavorazione*”, quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo, si configurano i casi in cui il latte viene consegnato ad un caseificio in “*conto lavorazione*”, quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente, per il quale resta ferma la dichiarazione annuale in qualità di piccolo produttore. In tale casistica rientrano anche le “latterie turnarie”. Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali da un primo acquirente si configura il caso di “consegna” con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.

4. Le attività di controllo di competenza regionale

La Regione Campania, per ogni anno solare, effettua i controlli volti a verificare il rispetto della tempistica, della correttezza e della completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti, dei piccoli produttori e delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari di cui ai commi 2, 5 e 6, articolo 6, dei Decreti Mipaaf *6 agosto 2021* e 26 agosto 2021.

I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso tutti i richiamati soggetti e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.

Il campione dei controlli, parte integrante di un apposito *Piano dei controlli*, è comunicato alla Regione da AGEA per ogni anno solare e viene estratto in conformità ai criteri definiti con la circolare prot. n. 0053456 dell'11 luglio 2023; criteri eventualmente integrati di concerto tra Regioni, ICQRF ed AGEA stessa.

L'Amministrazione regionale può ad ogni modo effettuare ogni ulteriore attività di verifica in ordine agli adempimenti di legge a carico dei richiamati soggetti della filiera lattiero-casearia in tutti i casi di presunte irregolarità con la finalità di assicurare il più ampio rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

Per le inadempienze degli obblighi amministrativi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6, articolo 6, dei Decreti Mipaaf *6 agosto 2021* e 26 agosto 2021 e, quindi, per la violazione degli obblighi di legge previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.

27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'articolo 3, comma 4. Tale adempimento è rispettato se le registrazioni sono effettuate nei termini prescritti e sono corrette. In tutti i casi in cui le registrazioni non sono effettuate in maniera corretta, sebbene nel pieno rispetto della tempistica prevista dalle vigenti disposizioni, sono da ritenersi non in linea con la norma e, quindi, i soggetti tenuti ai relativi adempimenti sono sottoposti a contestazione di illecito amministrativo.

La competenza dei diversi uffici regionali in relazione ai controlli da effettuare è rilevata in base alla sede legale per quanto riguarda i primi acquirenti e le aziende che producono prodotti lattiero-caseari. Mentre per i produttori è rilevata, in via generale, in base alla provincia di ubicazione dell'allevamento, rilevabile dal codice aziendale. Resta ferma la possibilità, per uniformità e celerità dei controlli stessi, di poter anche operare al di fuori della provincia di competenza, in accordo fra le UOD interessate, sentita la UOD-PAC.

Per i controlli fuori Regione, invece, bisogna che gli stessi siano effettuati in accordo con le Direzioni Generali competenti di quella Regione o Provincia autonoma. Tali attività possono essere espletate congiuntamente, in via autonoma o delegate ai competenti Uffici extraregionali, ma pur sempre a seguito di apposita condivisione di tali modalità con i richiamati Uffici.

Le sanzioni sono irrogate dall'ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Masaf al quale, pertanto, devono essere trasmessi tutti gli atti di accertamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni in tutti i casi di mancato pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo.

Il trasgressore, o il suo obbligato in solido, può richiedere di essere sentito, presentare scritti e memorie difensive entro 30 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo alla sede dell'ICQRF competente per territorio, direttamente o per il tramite dell'Ufficio regionale che ha contestato l'inadempienza.

I soggetti della filiera lattiero-casearia interessati dalle attività di controllo sono i seguenti:

- ✓ Primi acquirenti
- ✓ Produttori di latte bovino e/o ovicaprino

- ✓ Piccoli produttori
- ✓ Aziende che producono prodotti lattiero-caseari

5. Le Unità Operative Dirigenziali incaricate delle attività di controllo.

Alla luce di quanto indicato in premessa si rende necessario disciplinare le modalità di attuazione dei Decreti Mipaaf 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021 adeguando gli adempimenti regionali ivi previsti anche all'assetto ordinamentale della Giunta Regionale della Campania, di cui al Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni ed alla deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 600 del 22 dicembre 2020.

L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è volta ad assicurare, tra l'altro, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nel rispetto del principio della collegialità e responsabilità dirigenziale delle attività espletate.

Al fine di completare in maniera concreta e funzionale, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa per garantirne la funzionalità e la piena adeguatezza alle richiamate finalità la DG-PAAF si avvale, per le attività di coordinamento della materia *Latte e derivati*, di una Unità Operativa Dirigenziale centrale (UOD-PAC) e, per gli aspetti di carattere operativo sul territorio, delle Unità Operative Dirigenziali provinciali.

Gli adempimenti di competenza regionale necessari per dare attuazione alle richiamate disposizioni dell'Unione e nazionali trovano piena e concreta esecuzione in regione Campania, pertanto, attraverso le attività espletate dalla Unità Operativa Dirigenziale *Politica Agricola Comune* (50.07.15) per gli aspetti di programmazione e coordinamento e dalle Unità Operative Dirigenziali di *Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno* per gli aspetti di ordine operativo e per le attività di controllo.

5.1. Attività dell'Unità Operativa Dirigenziale (50.07.15) *Politica Agricola Comune*.

La UOD *Politica Agricola Comune* espleta una attività di programmazione e coordinamento di tutta l'attività regionale in materia assicurando i necessari raccordi con l'Avvocatura regionale, Il Masaf, l'ICQRF ed AGEA per tutte le attività che per la loro

natura e rilevanza devono essere svolte in maniera unitaria, ivi compreso eventuali attività di controllo/audit sul territorio regionale da parte di organi nazionali o unionali.

La UOD Politica Agricola Comune provvede ad assicurare, altresì, il necessario raccordo con i competenti Uffici delle altre Regioni e Province autonome in tutti i casi in cui devono essere espletati controlli al di fuori del territorio regionale, debba essere acquisita o inoltrata specifica documentazione concernente le attività di controllo o che, comunque, debbano essere espletate attività di controllo in maniera congiunta o delegate.

5.1. Attività delle Unità Operative Dirigenziali di Avellino (50.07.22), Benevento (50.07.23), Caserta (50.07.24), Napoli (50.07.25) e Salerno (50.07.26).

Le UOD di Avellino, Benevento Caserta, Napoli e Salerno sono incaricate dell'espletamento delle attività di controllo presso tutti i soggetti interessati della filiera lattiero-casearia indicati al paragrafo 4, vale a dire:

- ✓ Primi acquirenti latte bovino e/o ovicaprino;
- ✓ Piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino;
- ✓ Aziende che producono prodotti lattiero caseari, cosiddetti *fabbricanti*;
- ✓ Produttori di latte bovino e/o ovicaprino.

Gli incaricati delle attività di controllo sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente della competente Unità Operativa Dirigenziale di Avellino, Benevento Caserta, Napoli o Salerno.

Qualsiasi attività di controllo deve essere verbalizzata a mezzo dell'apposita modulistica (allegato C.1. verbale di sopralluogo). Nel caso in cui si tratti di controllo che rientra nel *Piano dei Controlli* predisposto da AGEA annualmente può essere utilizzata la modulistica resa disponibile dall'Agenzia per i previsti controlli.

In tutti i casi in cui a seguito delle attività di controllo si rilevino degli illeciti amministrativi è fatto obbligo agli agenti verbalizzanti di effettuare la contestazione immediata dell'inadempienza a mezzo dell'apposito verbale (allegato C.2. processo verbale).

Il processo verbale prevede da parte degli agenti verbalizzanti l'indicazione, tra gli altri, dei seguenti dati:

- ✓ data e numero del verbale; il numero del verbale è costituito da 19 caratteri di cui i primi 4 identificano l'anno di riferimento della contestazione dell'infrazione, i caratteri dal n. 5 al n. 10 identificano il codice dell'Ufficio di appartenenza degli agenti verbalizzanti (500722, 500723, 500724, 500725 e 500726 rispettivamente per le UOD di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno), i caratteri dal n. 11 al numero 12 indicano la sigla della provincia dell'Ufficio di appartenenza degli agenti verbalizzanti (AV, BN, CE, NA e SA) ed i caratteri dal n. 13 al n. 19 identificano il progressivo del verbale dell'anno di riferimento (ad es. 0000001, 0000002, 0000003, ecc.);
- ✓ trasgressore ed obbligato in solido;
- ✓ descrizione dell'infrazione di legge rilevata (inadempienze preimpostate nel verbale);
- ✓ il trasgressore, l'obbligato in solido e/o loro delegato i quali possono riportare delle osservazioni nell'apposito spazio del verbale a pagina 2;
- ✓ apposita dichiarazione del trasgressore e dell'obbligato in solido di elezione del proprio domicilio digitale;
- ✓ indicazione dell'importo del pagamento in misura ridotta a titolo di oblazione pari ad un terzo della sanzione massima prevista, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ indicazione del modello F23 da utilizzare per il versamento, eventualmente precompilato con i codici da utilizzare almeno per i seguenti campi (si allegano ad ogni modo le *"Avvertenze per la compilazione del mod. F23"* – versione integrale (allegato C.3):
 - punto "6. Ufficio o ente" codice (3 caratteri) "QNA", sub codice (2 caratteri) da non compilare;
 - punto "9. Causale" (2 caratteri) "PA";
 - Punto "10. Estremi dell'atto o del documento" (19 caratteri) è costituito dall'anno, dal codice dell'Ufficio verbalizzante e dal numero del verbale come sopra specificato in dettaglio;
 - Punto "11. Codice tributo" (4 caratteri) "741T";
 - Punto "12. Descrizione" "Sanzione amministrativa";

- Punto “13. *Importo*” indicare l’importo da versare in euro con due cifre decimali arrotondate per eccesso o per difetto con la regola del 5; le prime due cifre decimali vanno indicate anche nell’ipotesi in cui la cifra sia espressa in unità di euro (ad es. 2.000,00);
- eventualmente (nel caso di notifica a mezzo posta, messo notificatore o altro) indicare al punto “11. *Codice tributo*” anche “948T” ed al Punto “12. *Descrizione*” anche “Spese di procedimento” e al Punto “13. *Importo*” la relativa cifra delle spese di procedimento;
- ✓ indicazione che il pagamento a titolo di oblazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata al trasgressore o all’obbligato in solido dell’illecito amministrativo o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
- ✓ indicazione al trasgressore, nel caso in cui sia effettuato il pagamento in misura ridotta, di provvedere a trasmettere l’attestazione di avvenuto versamento entro 10 giorni dal termine ultimo per effettuare il versamento stesso all’Ufficio regionale competente che ha contestato la violazione amministrativa;
- ✓ indicazione della somma ridotta da pagare con effetto liberatorio pari al 30 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di quanto dovuto a titolo di oblazione (art. 16 della legge n. 689/1981) qualora il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale;
- ✓ indicazione dell’autorità competente a ricevere scritti difensivi e documenti o essere sentiti sui fatti contestati, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/1981;

In conformità a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel periodo precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. In tal caso devono essere esplicitati in maniera chiara ed inequivocabile i motivi che hanno

impedito la contestazione immediata, pena l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

I trasgressori, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale, possono produrre scritti difensivi, documenti, nonché richiesta di audizione sui fatti contestati, da inviare direttamente all'ICQRF Via Amerigo Vespucci, 168 - 80142 Napoli, **PEO:** icqrf.napoli@masaf.gov.it **PEC:** icqrf.napoli@pec.politicheagricole.gov.it, informandone comunque l'Ufficio regionale verbalizzante, oppure per il tramite dell'Ufficio che ha contestato l'infrazione agli indirizzi indicati nel processo verbale.

L'ICQRF, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le eventuali spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto, al trasgressore ed all'obbligato in solido.

L'Ufficio regionale competente che ha accertato la violazione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta trasmette allo scadere dei 60 giorni concessi per il pagamento (+ 10 giorni per la trasmissione della ricevuta di pagamento) dalla contestazione dell'illecito amministrativo alla richiamata sede dell'ICQRF, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, un dettagliato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

L'Ufficio regionale competente che ha accertato la violazione provvede a trasmettere all'ICQRF un dettagliato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni

anche nel caso in cui acquisisca nei 30 giorni successivi alla contestazione dell'illecito amministrativo da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido *“scritti difensivi, documenti, nonché richiesta di audizione sui fatti contestati”*, che possono essere trasmessi appunto all'ICQRF anche per il tramite dell'Ufficio regionale verbalizzante.

Nel caso in cui, invece, il trasgressore ha provveduto ad effettuare il versamento in misura ridotta a titolo di oblazione l'Ufficio regionale competente che ha accertato la violazione provvede a trasmettere all'ICQRF la sola copia dell'avvenuto versamento, unitamente a copia della contestazione dell'illecito amministrativo.

Al richiamato Ufficio dell'ICQRF, in qualità di Autorità competente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, compete l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Al suddetto Ufficio dell'ICQRF compete, altresì, l'applicazione della sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2, articolo 3, del DL n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 in conformità a quanto previsto dallo stesso decreto-legge all'articolo 3, comma 4, terzo periodo. L'applicazione eventuale della sanzione accessoria è irrogata all'atto dell'adozione della ordinanza ingiunzione di pagamento.

6. Conclusioni

La definizione delle procedure di cui al presente documento è stata redatta sulla base della vigente normativa di riferimento dell'Unione europea, nazionale e regionale richiamata in premessa nonché delle disposizioni ministeriali e di AGEA – Direzione Amministrazione.

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto previsto dalle suddette disposizioni normative o amministrative per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di origine bovina ed ovicaprina trovano applicazione comunque, attraverso le attività espletate dalle suddette Unità Operative Dirigenziali in conformità al quadro di distribuzione funzionale delineato relativamente agli adempimenti di competenza regionale.

Ai competenti Uffici centrali della Direzione Generale è demandata l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari quale conseguenza di intervenuti mutamenti della base legale richiamata al paragrafo 2 *Riferimenti normativi e disposizioni* che determinino l'esigenza di aggiustamenti di natura meramente formale e non sostanziale delle presenti procedure, quali la denominazione e l'assetto degli Uffici interessati, le codifiche adottate per le varie voci di cui al paragrafo 5.1, le definizioni ed i chiarimenti eventualmente forniti dal Masaf o da AGEA, ecc.

7. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR.

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. L'Informativa per il trattamento dei dati personali è resa disponibile sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/> sezione Latte e derivati.
